

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10063 Anno 2020

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: COSENTINO ANTONELLO

Data pubblicazione: 28/05/2020

### **ORDINANZA**

sul ricorso 26464-2018 proposto da:

CONDOMINIO PALAZZO D'AGOSTINO DI CORSO ITALIA 98  
ANGRI-SA, in persona dell'Amministratore pro tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA REMI 26, presso lo  
studio dell'avvocato CLAUDIO TRIOLA, rappresentato e difeso  
dall'avvocato DAVIDE ZITO;

**- ricorrente -**

**contro**

PREZIOSO MARIA;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 1095/2018 del GIUDICE DI PACE di  
NOCERA INFERIORE, depositata il 08/02/2018;

10063  
JP

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

#### RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Condominio Palazzo D'Agostino, di Angri, ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Angri che ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal Condominio nei confronti della condomina Maria Prezioso per il pagamento di € 431 a titolo di contributi condominiali.

La sig.ra Prezioso non ha spiegato difese in questa sede.

La causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio del 12 novembre 2019, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza di primo grado emessa dal giudice di pace.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 13019/07 e seguenti conformi) ha chiarito che:

«Dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge con certezza assoluta che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (se si esclude la la revocazione per motivi ordinari). Tale conclusione - non desumibile esplicitamente da detta norma, posto che l'avverbio "esclusivamente" che in essa figura potrebbe apparire riferibile non al mezzo esperibile, bensì ai motivi deducibili con il mezzo

stesso, onde l'interprete potrebbe avere il dubbio (peraltro per il solo vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.) che contro la sentenza sia esperibile, prevedendolo altra norma, altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi e segnatamente il ricorso per cassazione - si giustifica, oltre che per un'elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell'art. 360 nuovo testo, là dove nel primo comma prevede l'esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Poiché la sentenza equitativa del giudice di pace non è né una sentenza pronunciata in grado di appello né una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dal terzo comma dell'art. 339 e particolarmente per quello di cui al n. 5 dell'art. 360. Nè, d'altro canto è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 sulla base dell'ultimo comma del nuovo testo dello stesso art. 360, che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali - a norma del settimo comma dell'art. 111 Cost. - è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al primo comma e, quindi, nelle intenzioni del legislatore, anche per quello di cui al n. 5 citato. Invero, la sentenza del giudice di pace pronunciata nell'ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge



all'ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che pertiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (com'è quella resa dal giudice d'appello sulle sentenze del giudice di pace ai sensi del terzo comma dell'art. 339, la quale, naturalmente, lo sarà con adattamento dei motivi di ricorso all'ambito di quelli devolvibili al giudice d'appello stesso)».


Quanto all'argomento speso nella memoria del ricorrente, secondo cui l'ammissibilità del ricorso per cassazione dovrebbe riconoscersi in ragione della inappellabilità della sentenza qui impugnata, è sufficiente considerare che - come appunto chiarito nella massima, sopra trascritta, di Cass. 13019/07 - la sentenza del giudice di pace o è pronunciata in causa eccedente l'ambito della giurisdizione equitativa, e allora è appellabile senza limiti, o è pronunciata in causa rientrante nell'ambito della giurisdizione equitativa, e allora è appellabile nei limiti di cui al terzo comma del 339 c.p.c.; in nessuno di tali due casi, tuttavia, essa è ricorribile per cassazione.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a regolazione di spese, in difetto di attività difensiva dell'intimata.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.

PQM



La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2019

Il Presidente

Pasquale D'Ascola

